

MOZIONE

Oggetto: nuovi indirizzi per la toponomastica

IL CONSIGLIO COMUNALE

19.50

COMUNE DI CAGLIARI	
PRESIDENZA	
CONSIGLIO COMUNALE	
13 DIC. 2011	
Prot. 215 /	
Ufficio SINDACO - REG. GEN.	
DIR. GEN. - ASS. PIRAS	

PREMESSO

- che la città deve essere lo spazio fisico dei diritti e dunque delle libertà espressive della persona, lo spazio nel quale la persona ha la possibilità di realizzarsi pienamente, nella vita quotidiana privata e pubblica, in relazione paritaria con gli altri, con beneficio suo e della collettività;
- che le denominazioni dei luoghi urbani non solo ordinano e razionalizzano lo spazio urbano, bensì tracciano delle coordinate simboliche che condizionano l'immaginario collettivo e la vita dei cittadini;
- che le denominazioni attribuite all'ambiente urbano costituiscono uno dei sistemi più efficaci di costruzione della memoria collettiva;
- che una politica democratica della memoria, materializzata in denominazioni, ha la responsabilità di includere nelle pratiche di memoria anche le memorie sommerse, le memorie della creatività e dell'esperienza storica del popolo cagliaritano;
- che le denominazioni collocano i luoghi urbani, di per sé luoghi fisici neutri, all'interno di una rete di riferimenti ed evocazioni nella quale, alle vicende storiche e ai personaggi storici, rievocati attraverso le denominazioni, viene attribuita una rappresentazione scenica che ne ridefinisce il valore;
- che un contributo al radicamento dei valori democratici nella coscienza collettiva può venire anche da una politica toponomastica che tenga nel giusto conto i valori fondanti della Repubblica contro ogni forma di fascismo;
- che la ricerca sociolinguistica "Le lingue dei sardi" (2007) commissionata dalla RAS alle Università di Cagliari e Sassari evidenzia come esista forte in Sardegna, e sia ampiamente diffuso, un atteggiamento favorevole all'utilizzo e al rafforzamento dell'uso del sardo;

VISTA la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (Consiglio d'Europa, 1992) che impegna gli stati membri firmatari a proteggere e promuovere le lingue storiche regionali e di minoranza con il fine, da un lato, di conservare il patrimonio culturale europeo e, dall'altro, di rispettare il diritto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica;

VISTO l'Art. 10 co. 2/g della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie che impegna gli stati che hanno ratificato la convenzione a promuovere (cit.) "l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella lingua ufficiale, di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie";

VISTA la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa, 1995) ratificata dall'Italia nel 1997, che definisce uno strumento giuridico rivolto a promuovere un'eguaglianza piena ed effettiva delle minoranze nazionali assicurando le condizioni necessarie a conservare e a sviluppare le culture e le lingue minoritarie;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana Art. 6 che recita: "la Repubblica Italiana tutela con apposite norme le minoranze linguistiche";

VISTO il D.lgs 285/92 "Nuovo codice della strada" Art. 37 co. 1/b che recita: "L'apposizione e la manutenzione della segnaletica (omissis), fanno carico ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali";

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"

Art.125 co. 6/c nel quale si fa riferimento, in relazione alla segnaletica stradale, a deroghe consentite nelle zone bilingue;

VISTA la Legge n. 214/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada” Art. 37 comma 2-bis che recita: “Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana”;

VISTA la Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e in particolare l’Art. 10 della suddetta legge che recita “(omissis) in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali”.

VISTO il D.P.R. n. 345/2001 “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” Art. 9 co. 2 che recita: “Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue”;

VISTA la Legge Regionale n. 26/1997 Art. 2 co. 1 che recita: “Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana (omissis)”;

Art. 24 che recita: “1. L’Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l’installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni (omissis)”;

VISTO lo Statuto del Comune di Cagliari Art. 4 co. 1 che recita: “Il Comune conserva o ripristina la toponomastica originaria dei luoghi quale risulta dalla tradizione scritta ed orale”;

VISTO lo Statuto del Comune di Cagliari Art. 31 “Uso della lingua sarda” il quale dispone che “Nelle sedute collegiali degli Organi del Comune è consentito l’uso della lingua sarda”;

VISTA la richiesta inviata, al Consiglio provinciale della Provincia di Cagliari, da 16 consiglieri del Comune di Cagliari - in data 15/04/2004 P.G. 26476 - perchè, ai sensi dell’Art. 3, co. 1, della Legge n. 482/1999, l’intero territorio del Comune di Cagliari fosse incluso, con riferimento al sardo, nell’ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla legge sopra citata;

VISTA la Deliberazione n. 28/2004 del Consiglio provinciale della Provincia di Cagliari con la quale il suddetto Consiglio delibera di approvare l’inserimento del Comune di Cagliari nell’ambito territoriale di applicazione della legge n. 482/99;

VISTO lo Statuto del Comune di Cagliari che nel preambolo stabilisce: che il Comune impronta la propria azione ai valori della pace e della non violenza, alla promozione della unità europea e di una società pluri-etnica, ai valori della cooperazione tra i popoli; che il Comune di Cagliari si dà uno Statuto con il fine, tra gli altri, di garantire l’esercizio dei diritti individuali e collettivi e di tutelare la vita e la dignità della persona.

CONSIDERATO

- che l’orientamento dell’Europa, come risulta dalle sopracitate “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” e “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, è chiaramente quello di conservare le lingue minoritarie, di tutelarne l’uso e di garantire, ai parlanti le lingue minoritarie, il diritto di utilizzare la propria lingua nei contesti pubblici e ufficiali;

- che la Repubblica Italiana, attraverso l’Art. 6 della Costituzione e attraverso la legge 482/1999, riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani parlanti 12 lingue minoritarie, tra le quali il sardo, con specifiche e concrete misure e attribuendo ai Comuni un ruolo chiave in relazione al perseguimento degli obiettivi della legge;

- che le norme sopra citate (D.P.R. n. 495/1992, Legge n. 214/2003, Legge n. 482/1999, D.P.R. n. 345/2001) stabiliscono chiaramente che i Comuni possano utilizzare la lingua minoritaria nella toponomastica e nella segnaletica stradale e che possano farlo attribuendo alla lingua minoritaria uguale dignità grafica rispetto alla lingua ufficiale;

- che la L.R. 26/1997 e lo Statuto del Comune di Cagliari, individuano il ripristino della toponomastica originaria come uno dei criteri guida per la denominazione ufficiale dei luoghi;

- che il Comune di Cagliari, attraverso lo Statuto comunale, e attraverso la richiesta di inserimento nell'ambito territoriale di tutela della legge 482/99 ha esplicitamente riconosciuto il valore del sardo e il diritto all'uso del sardo in contesti pubblici e ufficiali, predisponendosi alla definizione di politiche comunali e azioni specifiche in tal senso;

- che il Comune di Cagliari ponendo a fondamento dello Statuto, come esplicitato nel preambolo dello Statuto medesimo, i valori della pace, della non violenza, dell'unità europea, della società pluri-etnica, della cooperazione fra i popoli, della tutela dei diritti individuali e collettivi e della dignità della persona, assuma una posizione di chiaro rifiuto di qualsiasi forma di fascismo;

SOTTOLINEATO

- che l'impiego della toponomastica e della segnaletica bilingue è forse il principale strumento simbolico di percezione e istituzionalizzazione della realtà bilingue di un territorio;

- che l'impiego della segnaletica bilingue rafforza la percezione dell'identità e della specificità di un luogo, legandola ad uno dei suoi aspetti più rappresentativi quale è la lingua, ed è il principale veicolo visivo che sancisce il raggiungimento di uno status ufficiale per una lingua regionale o minoritaria;

- che l'uso o l'esclusione, nei territori plurilingui come la Sardegna (come sancito dalla legge 482/1999 e dimostrato dalla Ricerca sociolinguistica), di una lingua specifica dalla segnaletica stradale e dalla segnaletica ufficiale in generale, riflette lo status di queste lingue nel territorio in oggetto e indirettamente lo status di chi prevalentemente parla quelle lingue;

- che l'evocazione di figure, che abbiano avuto ruoli di primo piano nel Partito Nazionale Fascista, attraverso la denominazione di un luogo pubblico, di fatto conferisce, nel presente, un valore positivo a quelle figure e di riflesso alla vicenda storica della dittatura fascista;

EVIDENZIATO

- che a Cagliari sono state negli anni cancellate soprattutto le denominazioni originarie, che ricordavano mestieri, usi popolari, funzioni urbane e caratteri del territorio praticati per secoli, denominazioni espresse in lingua sarda;

- che a Cagliari sono stati negli anni passati intitolati luoghi pubblici a personaggi di spicco del Partito Nazionale Fascista;

RITENUTO

- che la storia sociale della città, nella sua imponente stratificazione storica e linguistica, sedimentata in quasi tre millenni di storia, non risulti adeguatamente rappresentata dalla toponomastica cittadina soprattutto in relazione al fatto che Cagliari sia, da secoli, la principale città sarda e che la storia della città e dei cagliaritani si sia dispiegata e si dispieghi nel corso della storia della Sardegna;

- che la segnaletica bilingue deve avere lo scopo di riempire lo spazio pubblico con la presenza visiva della lingua di minoranza ammessa a tutela e non solo di richiamare la sua valenza storica o di rinforzare la memoria della località;

- che l'intitolazione di un luogo pubblico a figure che abbiano avuto ruoli di primo piano nel Partito Nazionale Fascista, contrasti con i valori posti a fondamento della Repubblica Italiana e con il quadro di riferimento valoriale posto a fondamento dello Statuto del Comune di Cagliari;

- che una società democratica debba tenere in alta considerazione il diritto delle vittime del regime fascista e dei loro congiunti alla stigmatizzazione, da parte delle istituzioni pubbliche, dei valori e delle persone che hanno dato corpo e anima a quei regimi;

- che un Comune della Repubblica Italiana abbia il dovere, soprattutto verso le nuove generazioni, di promuovere nello spazio pubblico, anche attraverso la denominazione dei luoghi pubblici, i valori sui quali si fonda la Repubblica in opposizione ad ogni forma di fascismo;

RICORDATO

- che esistono tantissimi esempi in Sardegna in Italia e in Europa di toponomastica e di segnaletica bilingue (si veda l'allegato A1);

- che è ancora oggi significativo il numero di cittadini cagliaritari che hanno sperimentato sulla propria pelle la violenza, le limitazioni alla libertà personale e la mortificazione della dignità personale operate dal Partito Nazionale Fascista e che ancora più elevato è il numero dei familiari di coloro che queste vessazioni hanno subito;

SEGNALATO

- che esistono diversi programmi dell'Unione Europea relativi al finanziamento di progetti per la promozione delle lingue minoritarie;

- che la legge 482/1999 e la legge regionale 26/1997 provvedono, con lo stanziamento di fondi, al sostegno finanziario delle politiche di tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie messe in atto dagli Enti Locali;

- che nel Piano Triennale degli Interventi di Promozione e Valorizzazione della Cultura e della Lingua Sarda 2011-2013, la Giunta Regionale si impegna a reperire risorse, negli esercizi finanziari 2012 e 2013, per finanziare il Progetto obiettivo 1.6 "Implementazione dell'Atlante Toponomastico Sardo e segnaletica bilingue".

IMPEGNA

1- Il Sindaco e la Giunta perché diano impulso agli uffici competenti con il fine di elaborare un nuovo Regolamento per la Toponomastica che preveda:

A) l'utilizzo di testi bilingui (sardo/italiano) nelle targhe recanti l'intitolazione dei luoghi pubblici e delle altre strutture la cui intitolazione compete al Comune: i testi dovranno essere riportati con il medesimo rango grafico;

B) la definizione di una procedura chiara per l'ammissibilità della proposta di cambiamento della denominazione di un luogo pubblico che includa un sistema di valutazione dei costi del cambio di denominazione unitamente a forme di consultazione popolare.

2- Il Sindaco e la Giunta perché procedano con la sostituzione progressiva delle attuali targhe monolingui con le targhe bilingui da effettuarsi con il minor onere possibile a carico delle finanze comunali anche attivando gli uffici competenti perché valutino la possibilità di accedere a finanziamenti specifici erogati da istituzioni sovra ordinate e procedendo alla sostituzione delle targhe monolingui deteriorate, comunque in via di sostituzione, con targhe bilingui.

3- Il Sindaco e la Giunta perché procedano con il ripristino della toponomastica originale, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Comune di Cagliari Art. 4 co. 1, mediante l'apposizione di targhe specifiche accanto a quelle ufficiali, anche attivando gli uffici competenti perché valutino la possibilità di accedere a finanziamenti specifici erogati da istituzioni sovra ordinate;

4- Il Sindaco e la Giunta a sostituire i segnali di inizio/fine centro abitato recanti la denominazione Cagliari con segnali bilingui recanti la denominazione in lingua italiana "Cagliari" e insieme, e con il medesimo rango grafico, la denominazione in lingua sarda "Casteddu";

5- Il Sindaco e la Giunta perché diano impulso agli uffici competenti con il fine di elaborare un nuovo Regolamento per la Toponomastica che preveda il divieto di attribuire ai luoghi pubblici denominazioni riferite a persone che abbiano avuto ruoli di primo piano nel Partito Nazionale Fascista.

I consiglieri proponenti


(GUIDO PORTOGHESE)
(GIOVANNI DORE)
(SERGIO MASCI)
(F. SECCHI)
(FILIPPO PETRUCCI)
(MARCO TURGIA)
(DAVIDE CARTA)
(GIUSEPPE ANDRUSSI)